

Provincia di Cuneo  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale  
**Determinazione n 2080 del 17.11.2021**

*Provincia di Cuneo*

*Determinazione dirigenziale n. 2080 del 17.11.2021.*

*OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..*

*Progetto di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Giassetto lotti 3,4,5,6,7,8,9 e 10, in località Giassetto, nel Comune di Bagnolo Piemonte.*

*Proponente: MORINA MAURO & C. S.r.l., Via delle Rocchette n. 2, 10060 – Bibiana (To).*

*Provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.*

## **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

*(omissis)*

### **DETERMINA**

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di ampliamento coltivazione e recupero ambientale della cava Giassetto lotti 3,4,5,6,7,8,9 e 10, in località Giassetto, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato da parte della Ditta MORINA MAURO & C. S.r.l., con sede legale in Via delle Rocchette n. 2, 10060 - Bibiana, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 8) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 8 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.

4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del del 26 novembre 2020 e del 21 ottobre 2021, così come riportati negli Allegati da 1 a 4, che qui si richiamano integralmente.

*(omissis)*

13. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro quindici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

*(omissis)*

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

ALLEGATO 1,2,3,4

(omissis)

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

**IL DIRIGENTE**

dott. Alessandro RISSO